

Trasferimento del lavoratore

In questo numero affronterò l'attuale e spinoso argomento del trasferimento del lavoratore, attraverso l'ausilio delle sentenze della magistratura. È l'interpretazione della Cassazione, infatti, ad aver delineato i limiti di quest'istituto e solo attraverso di essa si può spiegare come funziona realmente il trasferimento.

Il mio impegno, anche attraverso l'utilizzo di uno strumento di non semplice divulgazione come quello della giurisprudenza, è rivolto a far conoscere ai lavoratori i propri diritti: **perché solo conoscendoli potranno farli valere.**

<http://blog.libero.it/lav/uglcreditoinforma@libero.it>
a cura dell'avv. Rosario Francese



Vi è trasferimento (ex [art. 2103 c.c.](#)) se vi è: il mutamento del luogo di lavoro tra due unità produttive diverse (quella di provenienza e quella di destinazione).

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 06.10.2008 n. 24658: "Al riguardo vale rilevare - che in linea generale - che l'art. 2103 cod. civ. limita il potere datoriale di trasferimento all'ipotesi del trasferimento di una unità produttiva ad un'altra prescrivendo la sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", come presupposto (di legittimità) dell'atto di trasferimento individuale, presupposto che non è necessario che sussista nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa unità produttiva. Un primo snodo è, quindi, rappresentato dalla identificazione della fattispecie regolamentata, cioè che vi siano: a) il mutamento del luogo di lavoro ("trasferimento"); b) due unità produttive (quella di provenienza e quella di destinazione)."

Presupposti del trasferimento del lavoratore: ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In tema di trasferimento del lavoratore, è sempre necessario dimostrare (da parte del datore di lavoro) la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che impongono al datore di lavoro di trasferire un dipendente (**Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 06.10.2008 n. 24658**).

Differenza tra trasferimento e trasferta: spostamento definitivo o temporaneo.

Non è possibile qualificare come trasferta un mutamento del luogo di lavoro a carattere definitivo, in quanto la trasferta si distingue dal trasferimento in ragione del carattere provvisorio dello spostamento, sia sotto il profilo della durata che delle mansioni svolte.

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 06.10.2008 n. 24658: *“Il trasferimento consiste in un mutamento (tendenzialmente) definitivo e non già temporaneo, come nel caso della trasferta (Cass. n. 15889/2004). Questa Corte ha puntualizzato che la trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale (cfr. Cass. n. 8004/1998) ed ha così sottolineato la necessaria temporaneità dell’assegnazione che costituisce, appunto, requisito della trasferta (Cass. n. 3287/2000).”*

Trasferimento del lavoratore e rapporti tra colleghi

E’ legittimo il trasferimento del lavoratore, in un altro luogo di lavoro, con mantenimento di mansioni proprie della qualifica rivestita, allo scopo di rasserenare i rapporti tra colleghi di lavoro (**Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 02.09.2008 n. 22059**).

Rifiuto del trasferimento

Il lavoratore può rifiutare il trasferimento, laddove vi sia il rischio di una dequalificazione (**Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 19.02.2008 n. 4060**).

In materia di dequalificazione e rifiuto di svolgere l’attività lavorativa, si veda **Cassazione civile 25313/2007** e **Cassazione civile 10547/2007**, che sottolineano un fatto importante: se il lavoratore viene dequalificato non può, per ciò solo, rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa.

In tema di demansionamento legittimo, si veda **Cass. 8596/2007**.

In materia di legittimità del demansionamento finalizzato ad evitare il licenziamento, si veda **Cassazione lavoro 2621/2008**.

Per il risarcimento dei danni a seguito di dequalificazione, si veda **Cassazione civile SS.UU. 6572/2006** e **Cassazione civile, sezione lavoro, 1974/2008**.

Sull’argomento dequalificazione ed impoverimento dei dipendenti, si veda **Cassazione civile 14813/2007**. Infine, in tema di trasferimento ed aggiornamento professionale, si veda **Cassazione civile 16035/2008**.

AVV. ROSARIO FRANCESE

Troverai tutti i numeri di UglCreditoInforma all’indirizzo internet <http://blog.libero.it/lav/>

Utilizza il suddetto **blog** e l’indirizzo **e-mail uglcreditoinforma@libero.it** per richiedere la trattazione di specifici argomenti, per inviare documenti utili per la redazione di nuovi numeri o per comunicare commenti e suggerimenti.